

IN QUESTA EDIZIONE



1. È possibile presentare le domande per richiedere l'indennità nella misura una tantum di Euro 200,00 seguendo le procedure previste dalle rispettive Casse di appartenenza o dall'Inps
2. La detrazione nella misura del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche è applicabile anche da parte delle imprese e su immobili non abitativi

1

È possibile presentare le domande per richiedere l'indennità nella misura una tantum di Euro 200,00 seguendo le procedure previste dalle rispettive Casse di appartenenza o dall'Inps

Per soggetti IVA

Da qualche giorno risulta possibile presentare le domande per richiedere l'indennità nella misura una tantum di Euro 200,00 seguendo le procedure previste dalle rispettive Casse di appartenenze o dall'Inps; sarà possibile presentare tale domanda fino a fine novembre 2022.

I potenziali beneficiari sono i seguenti:

Lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani	Si
Lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali	Si
Coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri	Si
Lavoratori, compresi gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla gestione speciale	Si

per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (articolo 6 L. 1047/1957)	
Imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l'attività di amministratore in società di capitali (in questo caso, infatti, il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale)	No
Pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958	Si
Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps	Si
Partecipanti agli studi associati o società semplici iscritti alla Gestione separata dell'Inps	Si

I requisiti per beneficiare dell'indennità sono i seguenti:

1) Reddito complessivo non superiore a Euro 35.000,00 nel periodo d'imposta	<p>Il valore reddituale da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello Redditi PF 2022, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN 2).</p> <p>Si ricorda che il valore indicato nel rigo RN1, colonna 1, è pari all'importo risultante dalla seguente operazione:</p> <p>RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38</p> <p>Pertanto, ad esempio, i redditi (al netto delle perdite) soggetti ad imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari assumono rilievo ai fini del calcolo.</p> <p>Nell'ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall'Inps a titolo di esonero contributivo.</p> <p>È possibile di richiedere un ulteriore bonus di Euro 150,00 per i lavoratori autonomi e professionisti che, nel periodo d'imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a Euro 20.000,00 (determinato con gli stessi criteri appena esposti). Tale condizione deve essere oggetto di apposita autodichiarazione nell'istanza.</p>
2) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Aiuti)	
3) Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del	Non sono quindi destinatari dell'indennità i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i

decreto Aiuti)	quali per lo svolgimento dell'attività non è prevista l'apertura di partita IVA. Per i coadiuvanti/coadiutori/soci di società/componenti di studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo al titolare dell'impresa, alla società o allo studio associato.
4) Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità	Come previsto dal D.M. 19.08.2022, questo requisito non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022. Per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori, invece, il requisito contributivo deve essere verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale.
5) Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022	
6) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti (ovvero dell'indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle altre categorie di soggetti)	

I soggetti che presentano le condizioni appena richiamate possono presentare domanda accedendo al sito internet dell'Inps

(<https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fHUBPNPIInternet%3fg%3d1&S=S>), e seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", o analogo link di accesso a tale domanda sul sito della propria Cassa di Previdenza (p.e. Inarcassa per architetto/ingegneri

<https://iam.inarcassa.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1>,

Cassa forense per gli avvocati

https://servizi.cassaforense.it/CFor/AccessiRiservati/Login/accessoriservato_pg.cfm?pag=01, ecc.).

Si ricorda che per l'accesso è necessario lo Spid di livello 2 o superiore, o la Carta di identità elettronica 3.0 o la Carta nazionale dei servizi.

In alternativa, la domanda potrà essere presentata

- tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori),
- attraverso i diversi Patronati sul territorio.

La detrazione nella misura del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche è applicabile anche da parte delle imprese e su immobili non abitativi

Per soggetti IVA

Facciamo presente che la detrazione nella misura del 75% per le spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti è fruibile in cinque quote annuali e la spesa massima agevolabile è pari a:

- Euro 50.000,00 per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- Euro 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- Euro 30.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Nel caso dei condomini si calcola l'ammontare della spesa massima agevolabile e poi l'importo massimo della detrazione, la quale dev'essere poi divisa tra i singoli condomini in base ai millesimali di proprietà di questi. Spese agevolabili sono per esempio la sistemazione a norma/installazione da nuovo di un ascensore, la predisposizione di rampe per superare eventuali differenze di livello per entrare nell'edificio/accedere agli ascensori, la sistemazione di servizi igienici e l'installazione di servoscala/montascale.

Gli interventi possono essere effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, pertanto anche su immobili strumentali, immobili concessi in locazione, immobili detenuti in ragione di contratti di locazione ecc. I soggetti che possono accedere a questa detrazione sono persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). Beneficiari possono essere sia soggetti IRPEF, che soggetti IRES.

La detrazione non può essere usufruita da parte di soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (p.e. i soggetti con regime "forfettario" e nessun altro reddito). La detrazione viene usufruita mediante indicazione della spesa agevolata (dell'importo detraibile) nella propria dichiarazione dei redditi.

Come documentazione sarà necessario conservare le concessioni edilizi, i contratti di appalti, le fatture ricevute e i bonifici bancari effettuati, a comprova del pagamento delle fatture ricevute.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

